

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1927/2011 proposto da:

R.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato BOZZA
Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
POMPONI EMANUELE giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

COMUNE DI RAPOLANO TERME (SI);

- intimato -

avverso la sentenza n. 186/31/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 2/12/2009, depositata il 04/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

"Il Sig. R.E. ricorre contro il Comune di Rapolano Terme per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto soggetti all'ICI, per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004, fabbricati ex rurali di proprietà del contribuente, attualmente censiti nel catasto fabbricati nelle categorie D10 e C02.

La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione affermando che il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali è disciplinato dal D.L. n. 577 del 1993, art. 9, commi 3 e segg. e rilevando che il contribuente non possedeva il requisito soggettivo previsto dalla lett. a), comma 3 del suddetto art. 9, D.L. n. 577 del 1993.

Il ricorso del contribuente si fonda su un solo mezzo, con cui si denuncia la violazione del D.L. n. 577 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis, nel testo applicabile ratione temporis, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 24, 29 e 39 (T.U.I.R.), in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ritenendo che il requisito soggettivo previsto dalla lett. a), comma 3, art. 9, D.L. n. 577 del 1993, sia necessario ai fini dell'esclusione di un immobile ex rurale dall'assoggettamento all'ICI. Il Comune di Rapolano Terme non si è costituito in questa sede.

Il ricorso è fondato, perchè il presupposto giuridico della decisione impugnata (vale a dire l'assunto che, ai fini dell'assoggettamento all'ICI, il riconoscimento della ruralità di un fabbricato presuppone che il relativo possessore sia titolare di almeno uno dei requisiti soggettivi di cui al D.L. n. 577 del 1993, art. 9, comma 3) contrasta con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 18565/09 secondo cui, qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come rurale (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della

classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell'amministrazione competente: allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. Questo principio della decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere (o per affermare) l'assoggettabilità ad ICI di un fabbricato, elaborato dalle Sezioni Unite valorizzando la portata della norma di interpretazione autentica recata dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 (Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni) è stato poi seguito dalla giurisprudenza successiva e, alla sua stregua, si deve affermare che, ai fini dell'assoggettamento di un immobile all'ICI, non rilevano i requisiti soggettivi del suo possessore ma unicamente la classificazione catastale dell'immobile medesimo; dovendo quindi escludersi dall'assoggettamento all'ICI gli immobili iscritti al catasto terreni, fino all'annualità dalla quale essi siano stati iscritti al catasto fabbricati, nonchè, a far tempo da detta annualità, gli immobili iscritti al catasto fabbricati nelle categorie A/6, per le unità abitative, e D10, per gli immobili strumentali alle attività agricole.

Si propone quindi la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perchè si attenga al principio di diritto sopra enunciato..";

che la parte intimata non si è costituita;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente;

che non sono state depositate memorie difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che si atterrà al principio di diritto richiamato nella relazione e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013